

**LEGGE PROVINCIALE N. 26 DEL 10-09-1993
REGIONE TRENTO (Prov.)**

**Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO
ADIGE
N. 44
del 21 settembre 1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 21-09-1993

*Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:*

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Le norme della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse provinciale.
2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse provinciale i lavori svolti dai soggetti di cui all' articolo 2.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, anche ai lavori di importo eccedente 2.000 milioni di lire, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 2, per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo superiore a 2.000 milioni di lire.
Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri

per la determinazione delle sovvenzioni o dei contributi diversi da quelli erogati in conto capitale.

ARTICOLO 2

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente legge sono considerate amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Provincia;
- b) i comuni;
- c) i comprensori;
- d) altri enti, aziende, agenzie ed organismi pubblici strumentali o funzionali di soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), la cui gestione è sottoposta al controllo di uno o più dei predetti soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi;
- f) i consorzi fra i soggetti di cui al presente articolo.

2. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, gli organi e uffici provinciali richiamati nella presente legge devono intendersi sostituiti dai competenti organi e uffici delle suddette amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, fatta eccezione per l'adozione del regolamento di attuazione, nonché per le competenze di cui agli articoli 8, 10, 13 e al capo X.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione e controvalore dell' ECU

1. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l' applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse provinciale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.

2. Il controvalore in moneta nazionale dell' unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all' applicazione della presente legge. Quando un' opera è ripartita in lotti le disposizioni della presente legge si applicano per l' affidamento di ciascuno di essi avuto riguardo al loro valore complessivo. Per il calcolo dell' importo degli appalti di lavori disciplinati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all' esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell' appaltatore dall' amministrazione aggiudicatrice.

4. Gli importi di cui alla presente legge devono intendersi al netto di oneri fiscali.

ARTICOLO 4

Competenze degli organi provinciali

1. L' attività contrattuale della Provincia di cui alla presente legge è attribuita alla competenza della Giunta provinciale, del suo Presidente, degli assessori competenti per materia e dei dirigenti della Provincia.

2. Spetta alla Giunta provinciale:

a) approvare il capitolato generale;

b) approvare progetti, altri elaborati tecnici e capitolati speciali - tipo;

c) assumere le deliberazioni a contrarre indicanti il fine, l' oggetto, la forma del contratto e le modalità di scelta del contraente;

d) adottare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla presente legge.

3. Spetta all' assessore competente per materia adottare i bandi di gara, nonchè invitare le imprese alle procedure concorsuali finalizzate all' affidamento di lavori pubblici ai sensi dell' articolo 30.

5. Spetta ai dirigenti della Provincia:

a) presiedere le gare;

b) adottare gli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;

c) approvare le varianti e gli atti ad esse relativi nei casi previsti all' articolo 51;

d) svolgere le altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge.

6. Ai dirigenti della Provincia competenti per materia possono essere delegate le attribuzioni della Giunta provinciale o del suo Presidente, in conformità a quanto previsto dall' articolo 14 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente << Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all' azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo >>.

ARTICOLO 5

Appalti di lavori pubblici

1. Ai fini della presente legge si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed una impresa fornita dei requisiti di cui al capo VI, aventi ad oggetto l' esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo.

ARTICOLO 6

Concessioni di lavori pubblici

1. Ai fini della presente legge si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi ad oggetto l' esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell' opera sulla base di un progetto esecutivo ovvero la progettazione esecutiva e l' esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell' opera sulla base di un progetto definitivo, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un soggetto fornito dei requisiti di cui al capo VII; in tali casi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l' opera o in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. L' eventuale prezzo corrisposto al concessionario non può superare il trenta per cento del costo dell' opera previsto nel progetto di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l' affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano ad oggetto anche la gestione delle opere realizzate.

ARTICOLO 7

Deleghe

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) possono motivatamente delegare ad altre amministrazioni pubbliche l' esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di lavori pubblici determinati.

2. L' amministrazione delegata esercita le competenze ad essa demandate sulla base di apposita disciplina convenzionale.

3. All' amministrazione delegata è riconosciuto un rimborso delle spese nel limite massimo di quelle effettivamente sostenute e documentate.

CAPO II

Misure di trasparenza

ARTICOLO 8

Collegio di ispettori

1. Alle finalità di cui all' articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante << Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa >> convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all' ente o organo interessato notizie e informazioni sull' espletamento delle procedure di affidamento e sull' esecuzione dei relativi contratti.

3. Nel caso in cui nell' espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale nomina senza indugio, con proprio decreto, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all' esecuzione degli appalti o delle concessioni.

4. Il collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della corte d' appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.

5. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l' indagine, il collegio degli ispettori può proporre all' amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura di affidamento o della

esecuzione dei relativi contratti ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od imprese. Il collegio informa l' autorità giudiziaria nel caso in cui dall' indagine emergano indizi di reato o estremi per l' applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante << Disposizioni contro la mafia >>.

6. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell' indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d' autorità la revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l' esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.

ARTICOLO 9

Coordinatore per la realizzazione dei lavori

1. Per tutti gli adempimenti connessi con la progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori di importo superiore a quello di cui all' articolo 3, ai quali siano interessati più enti o strutture provinciali, il dirigente generale competente per materia svolge le funzioni di coordinatore per la realizzazione dei lavori.

2. Il coordinatore, avvalendosi delle strutture competenti per materia:

a) cura l' accertamento dei fatti anche tramite richiesta di informazione, verifiche e sopralluoghi al fine di consentire l' adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria;

b) cura i rapporti con i soggetti interessati alla realizzazione dei lavori e ne agevola l' accesso alle informazioni;

c) vigila sulla correttezza, regolarità e speditezza di tutti gli adempimenti di cui al comma 1.

d) indice, ove necessario, una conferenza cui partecipano i responsabili delle amministrazioni o dei servizi provinciali interessati o i loro delegati, proponendo alla Giunta provinciale

l' adozione dei provvedimenti che si rendano eventualmente necessari per l' accelerazione del procedimento e per la definizione di eventuali conflitti di competenza.

3. Il coordinatore assume gli atti necessari o ne promuove l' adozione presso i soggetti competenti.

4. Le altre amministrazioni aggiudicatrici attuano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e secondo i rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 10

Osservatorio provinciale dei lavori pubblici

1. E' istituito l' osservatorio provinciale dei lavori pubblici.

2. All' osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, alle categorie dei lavori reviste dall' albo nazionale dei costruttori, ai corsi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all' impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

b) pubblicazione periodica di apposito notiziario provinciale recante gli elenchi dei lavori programmati e la indicazione degli affidamenti di lavori d' importo superiore a 1.000 milioni di lire da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 2 nonché della attribuzione a liberi professionisti di incarichi per la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo ai sensi degli articoli 20, 22 e 24;

c) pubblicazione dell' elenco prezzi di cui all' articolo 13, predisposto e aggiornato in collaborazione con i servizi provinciali competenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria;

d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all' articolo 13 pubblico negli

anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a fornire all' osservatorio le informazioni di competenza.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività attribuite all' osservatorio di cui al presente articolo, è autorizzata l' istituzione nell' ambito del servizio statistica di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall' articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

CAPO III

Norme tecniche

ARTICOLO 11

Capitolato generale

1. Il capitolato generale, contenente le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente agli appalti di lavori pubblici di competenza della Provincia, è approvato dalla Giunta provinciale in forma di regolamento. Sino all' approvazione di tale regolamento si applica il capitolato generale d' appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, nonché la relativa normativa tecnica e di dettaglio prevista dalle vigenti disposizioni statali.

ARTICOLO 12

Prescrizioni tecniche

1. I progetti esecutivi devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all' elenco prezzi di cui all' articolo 13, alla normativa tecnica di fonte nazionale, nonchè alle specificazioni tecniche dell' amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee.

2. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell' appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l' effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione << o equivalente >>, sono ammesse allorchè non sia possibile una descrizione dell' oggetto dell' appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonchè allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell' amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell' attività tecnico - amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell' elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all' articolo 12.

3. L' elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L' elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno. Fino alla data di pubblicazione dell' aggiornamento annuale, e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno, si applicano i prezzi previsti dall' elenco prezzi dell' anno precedente. L' elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavoro sia nell' eventualità di definizione o

di concordamento di nuovi prezzi.

4. L' adozione di prezzi relativi a voci non previste nell' elenco prezzi, nonchè l' adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell' elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la definizione o il concordamento di nuovi prezzi.

5. Il richiamo alle voci dell' elenco prezzi comporta l' applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell' elenco prezzi.

CAPO IV

Progettazione, direzione lavori e collaudo

ARTICOLO 14

Progettazioni

1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all' elenco prezzi di cui all' articolo 13 e possono discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente capo si applica la normativa statale vigente in materia nonchè , indipendentemente dall' importo delle opere oggetto di progettazione, la normativa comunitaria ove esistente.

ARTICOLO 15

Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;

b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti, e ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;

c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

ARTICOLO 16

Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:

a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;

b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;

c) l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;

e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;

f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;

g) una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio;

h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

3. Nell' ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all' esame del comitato tecnico amministrativo, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d' appalto.

4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione gli elaborati di cui al comma 1 in relazione a ciascuna categoria di opere o lavori pubblici.

5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente << Norme sull' espropriazione per pubblica utilità >>, al fine di avviare le procedure espropriative le amministrazioni aggiudicatrici possono approvare il progetto definitivo provvedendo al finanziamento dell' intera opera.

6. L' approvazione di cui al comma 5 presuppone l' acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.

ARTICOLO 17

Progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l' aggiudicazione secondo il criterio di cui all' articolo 39, comma 1, lettera a). Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità , forma, tipologia, qualità , dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell' impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

- a) relazione tecnica completa del quadro economico;
- b) grafici e particolari necessari per la definizione dell' opera;
- c) computo metrico estimativo dei lavori e delle

forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;

d) capitolati speciali d' appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;

e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;

f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/ o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;

g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l' opera da realizzare.

3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

4. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento del costo dell' opera o dei lavori.

ARTICOLO 18

Dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza ed indifferibilità

1. L' approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza ed indifferibilità .

2. Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza ed indifferibilità l' approvazione dei progetti ai sensi dell' articolo 16, comma 5.

3. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all' approvazione.

ARTICOLO 19

Competenze relative alla progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, ove siano dotate di adeguata struttura tecnica, predispongono di norma il progetto preliminare. La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono predisposte ai sensi dell' articolo 20.

ARTICOLO 20

Incarichi di progettazione

1. Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo sono di norma affidati ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità .

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, anche umane, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 2 possono affidare all' esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all' attività di progettazione affidati ai servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel regolamento di attuazione.

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l' apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestata motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d' intesa con il dirigente generale, le attività

di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare.

4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell' amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione,

5. L' affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, iscritti agli albi professionali di competenza, deve aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità , esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di norma il sovrapporsi degli incarichi, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all' affidamento degli incarichi di progettazione stipulando con i soggetti di cui al comma 3 apposita convenzione, sulla base dello schema - tipo approvato dalla Giunta provinciale.

7. Ai fini dell' espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica. Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione, sulla base dello schema - tipo approvato dalla Giunta provinciale.

8. I criteri per la determinazione dei corrispettivi degli incarichi di cui al presente articolo sono stabiliti nel rispetto delle tariffe professionali e tenuto conto degli eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni statali vigenti.

9. Gli studi e le ricerche connesse con la progettazione e non remunerabili in base alla tariffa professionale devono essere preventivamente sottoposte ad una valutazione sull' opportunità e congruità espressa dal dirigente del servizio competente per materia.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni inerenti all' affidamento dei lavori progettati ovvero di lavori rispetto ai quali gli stessi abbiano prestato attività di studio o di consulenza, nè possono essere affidatari degli eventuali appalti, subappalti, cottimi o comunque di altri contratti inerenti l' esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali.

11. Il divieto di cui al comma 10 riguarda altresì i soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall' articolo 2359 del codice civile. L' inesistenza di situazioni di collegamento e di controllo è dichiarata dall' affidatario prima del contratto.

12. Gli affidamenti di cui ai commi 2 e 7 e

i relativi atti conseguenti possono essere disposti dai dirigenti dei servizi competenti per materia, nel limite di importo di 50 milioni di lire, e sulla base di programmi di spesa concordati con il dirigente generale competente ed approvati dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 21

Concorso di idee

1. L' amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga opportuno in relazione alle peculiari caratteristiche degli interventi, può bandire sulla base di un bando - tipo approvato dalla Giunta provinciale un pubblico concorso per la progettazione preliminare o definitiva dell' opera, determinandone le caratteristiche generali e stabilendo il tetto della spesa ammissibile.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal comma 3, i concorsi di idee di cui al comma 1 sono disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n° 1930 concernente << Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza dell' Amministrazione dei lavori pubblici >>, nonché secondo quanto previsto dalla direttiva 92/ 50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano indetto un concorso di idee volto alla redazione di un progetto definitivo si riservano di chiedere ai soggetti incaricati della progettazione esecutiva la conformazione della stessa a proprie definite e puntuali esigenze tecniche, organizzative, giuridico - amministrative, funzionali ed economiche al fine di assicurare la congruità e l' economicità dei lavori da realizzare. La richiesta deve essere motivata e non può comunque essere di contenuto tale da alterare sostanzialmente i connotati originali dell' ideazione progettuale, in relazione anche all' ammontare della spesa indicata in sede di bando.

ARTICOLO 22

Incarichi di direzione lavori

1. La direzione lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità .

2. Per gli incarichi di direzione lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all' articolo 20, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

ARTICOLO 23

Garanzie ed assicurazioni

1. Per quanto attiene alle garanzie ed assicurazioni sulle progettazioni e direzione lavori si applica, in quanto compatibile, la normativa statale.

ARTICOLO 24

Collaudo

1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici di interesse provinciale provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

2. Oltre al caso previsto dall' articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza o lauree equipollenti, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

3. Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d' opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d' asta superiore a 5000 milioni di lire.

4. Nel caso di lavori eseguiti da soggetti privati di cui all' articolo 1, comma 3, il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati d' intesa con la Giunta provinciale.

5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione decisionale diretta nelle attività amministrative necessarie alla realizzazione dell' opera, nonchè in quelle di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

7. Per i lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità . Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonchè i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio.

ARTICOLO 25

Certificato di regolare esecuzione

1. L' atto formale di collaudo può essere sostituito

con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso o incrementata dell' aumento d' appalto, non superi l' importo di 500 milioni di lire ovvero nelle ipotesi di cui all' articolo 52, comma 3.

2. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali, nonchè dai responsabili degli uffici tecnici degli enti diversi dalla Provincia.

ARTICOLO 26

Termini e modalità dei collaudi

1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall' ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1. e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all' impresa, l' appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

CAPO V

Norme comuni di pubblicità

ARTICOLO 27

Bandi di gara

1. I bandi di gara per l' esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale sono pubblicati nell' albo dell' amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell' albo del comune dove la stessa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande stabilito dal bando medesimo.

2. Per i lavori di importo superiore a due milioni di ECU i bandi di gara sono altresì pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Nel bando di gara devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di pubblicazione dovrà essere rinnovata.

ARTICOLO 28

Avvisi di aggiudicazione

1. L' amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell' articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente << Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale >>.

2. Copia del relativo avviso è trasmessa all' osservatorio provinciale dei lavori pubblici.

3. L' amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla gara o dalla conclusione della procedura concorsuale, ne comunica l' esito all' aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO VI

Esecuzione dei lavori

ARTICOLO 29

Sistemi di esecuzione

1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione.

2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.

ARTICOLO 30

Procedure di affidamento

1. L' affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32 ovvero tramite procedura negoziata limitatamente ai casi espressamente previsti dall' articolo 33.

2. L' affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.

3. La Giunta provinciale approva appositi schemi - tipo dei bandi, degli inviti a presentare offerte, nonché degli altri atti necessari all' espletamento delle procedure.

4. Gli atti conformi allo schema - tipo di cui al comma 3 sono adottati dall' assessore competente per materia e non sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 31

Licitazione

1. Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo fra più imprese all' uopo invitate dall' assessore competente per materia, selezionate ai sensi dell' articolo 38.

2. Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

ARTICOLO 32

Appalto - concorso

1. Si fa luogo ad appalto - concorso allorquando, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno demandare alle competenze tecnico - scientifiche degli offerenti l' elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando la scelta dei prodotti da acquistare debba essere effettuata tenendo conto del prezzo e dei requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.

2. Con l' appalto - concorsi si fa luogo ad una gara sulla base di un progetto preliminare o definitivo esperita tra più imprese all' uopo invitate dall' assessore competente per materia, selezionate ai sensi dell' articolo 38.

3. Per la valutazione dei progetti presentati, la Giunta provinciale nomina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazioni adeguate in relazione all' oggetto della gara.

4. Nel caso in cui la procedura venga esperita sulla base di un progetto preliminare, il procedimento si articola in più fasi, con una prima selezione

degli offerenti sulla base della progettazione definitiva, ai fini della ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale inerente la progettazione esecutiva.

5. Il numero dei concorrenti da ammettere alla fase conclusiva della procedura è stabilito preventivamente dal bando di gara.

6. La Giunta provinciale procede all' aggiudicazione dei lavori sulla base delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 3.

7. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente, sotto il profilo progettuale, tecnico od economico, alle esigenze dell' amministrazione, la Giunta provinciale può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l' eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

8. Nel bando di gara può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per un massimo di tre progetti non vincitori, purchè ritenuti idonei dalla commissione, commisurato all' importo a base d' asta è determinato secondo criteri stabiliti nello stesso bando.

9. Il bando di gara deve comunque prevedere il limite di spesa massima oltre il quale l' amministrazione non può procedere all' aggiudicazione dell' appalto.

ARTICOLO 33

Procedura negoziata

1. Con la procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto di appalto direttamente con l' impresa avente i requisiti di cui alla presente legge.

2. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito nei casi e con le modalità previsti dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario, nonchè dalla legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità .

3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno cinque imprese, è comunque consentito per l' esecuzione di lavori pubblici di importo non superiore a 300 milioni di lire.

4. Il confronto concorrenziale ha luogo tra imprese all' uopo invitate, scelte dall' assessore competente per materia su proposta del dirigente

del servizio competente.

ARTICOLO 34

Requisiti di partecipazione

1. Per gli appalti di importo non superiore ad un milione di ECU l' amministrazione aggiudicatrice richiede, ai fini dell' accertamento dell' idoneità tecnica e finanziaria dell' impresa, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile ai sensi dell' articolo 41, l' iscrizione all' albo nazionale dei costruttori(ANC) per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell' appalto, fermo restando che qualora l' importo dell' appalto non superi 300 milioni di lire le imprese possono essere iscritte, in alternativa, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Per gli appalti d' importo superiore ad un milione di ECU ed inferiore al limite per l' applicazione della normativa comunitaria, l' amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara, oltre all' iscrizione all' albo nazionale dei costruttori, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi dell' articolo 41, dei seguenti ulteriori requisiti, secondo le disposizioni previste nel regolamento di attuazione:

- a) cifra di affari in lavori;
- b) costo per il personale dipendente.

3. L' amministrazione aggiudicatrice ha altresì facoltà di richiedere nei bandi di gara in relazione a ciascun appalto, secondo le modalità fissate nel regolamento di attuazione:

- a) dichiarazione, da provarsi successivamente ai sensi dell' articolo 41, della avvenuta esecuzione di lavori nella categoria prevalente;
- b) dichiarazione circa le modalità organizzative dei lavori, la disponibilità di attrezzature ed equipaggiamenti tecnici, nonché di personale dipendente a disposizione per l' esecuzione dei lavori.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 è richiesto per i raggruppamenti ed i consorzi di cui all' articolo 36, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

5. Le imprese straniere sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento alle condizioni previste dalla normativa statale di adeguamento

al diritto comunitario.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti sono richiesti per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di gara, nonché al confronto concorrenziale di cui all' articolo 33.

7. Per i lavori di importo a base d' asta superiore a 500 milioni di lire l' offerta da presentare per l' affidamento dell' esecuzione dei lavori deve essere corredata da una cauzione, pari al cinque per cento dell' importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell' aggiudicatario.

8. Il regolamento di attuazione stabilisce i documenti che il concorrente deve presentare per la partecipazione alla gara d' appalto.

ARTICOLO 35

Esclusioni

1. E' escluso dalla procedura di affidamento il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività , di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale o comportante la pena accessoria dell' incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che nell' esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall' ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimento in materia contributiva ed assicurativa secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

f) per il quale risultino accertate gravi violazioni che comportano l' esclusione alle procedure di scelta del contraente e dai contratti ai sensi della normativa provinciale vigente

in ordine al rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia;

g) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

h) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni;

i) che non abbia presentato la documentazione di cui all' articolo 34, comma 8.

2. Nel caso di procedura concorsuale l' assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 è attestata dai concorrenti mediante dichiarazione da verificarsi successivamente ai sensi dell' articolo 41.

ARTICOLO 36

Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui alla presente legge imprese riunite che, prima della presentazione dell' offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l' offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 concernente << Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici >>, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni concernente << Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici >> e consorzi di imprese di cui all' articolo 2602 e seguenti del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse.

2. Per le imprese riunite, ai sensi dell' articolo 37, commi 1 e 2, l' ammissibilità a presentare offerte è limitata a raggruppamenti costituiti da non più di quattro imprese ed è esclusa con riferimento ad appalti o concessioni di lavori pubblici di importo non superiore a

500.000 ECU.

3. In caso di licitazione, di appalto - concorso o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. In tal caso il possesso dei requisiti di cui all' articolo 34 e l' insussistenza delle cause di esclusione di cui all' articolo 35 sono verificati ai sensi dell' articolo 41.

4. Possono altresì essere invitate alle gare o alla procedura negoziata di cui al comma 3, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Non è consentita l' associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all' aggiudicazione della gara.

6. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta l' annullamento dell' aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l' esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalla nuove gare relative ai medesimi lavori.

ARTICOLO 37

Requisiti soggettivi connessi all' iscrizione all' ANC

1. Quando nell' appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni concernente << Istituzione dell' albo nazionale dei costruttori >>, l' amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara, o nel capitolato speciale quando si ricorre alla procedura negoziata, l' iscrizione all' albo nazionale dei costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che, per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l' iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie, semprechè , l' importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell' importo dell' appalto.

2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, l' amministrazione aggiudicatrice richieda nel bando di

gara l' iscrizione in categorie ulteriori a quella prevalente:

a) l' impresa singola deve essere iscritta all' albo nazionale dei costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente al relativo importo dei lavori;

b) nel caso di imprese riunite, l' impresa mandataria deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente alla metà dell' importo dei lavori di ogni singola categoria e ciascuna impresa mandante nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad almeno un quinto dell' importo dei lavori di ogni singola categoria.

3. Nel caso sia richiesta per l' appalto l' iscrizione all' albo nazionale dei costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente:

a) l' impresa singola deve essere iscritta all' albo nazionale dei costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all' importo dei lavori;

b) nel caso di imprese riunite, l' impresa mandataria deve essere iscritta in tale categoria per classifica corrispondente alla metà dell' importo dei lavori e ciascuna impresa mandante deve essere iscritta in tale categoria per classifica corrispondente ad almeno un quinto dell' importo dei lavori oggetto dell' appalto.

4. Qualora nell' appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell' opera scorporabili, le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste parti possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell' offerta, che siano iscritte all' albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti scorporate. Si intendono per parti dell' opera scorporabili quelle tecnicamente ed economicamente enucleabili all' interno dell' opera, purchè di importo almeno pari al dieci per cento dell' importo totale dei lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono altresì indicare nel bando la categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente.

5. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all' importo dei lavori da appaltare.

6. Qualora l' impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all' albo nazionale dei costruttori, anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell' importo complessivo dei lavori oggetto dell' appalto e che l' ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all' importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. Non sono ammessi a presentare offerte per

gli appalti di cui alla presente legge raggruppamenti di imprese aventi requisiti diversi da quelli riportati ai commi precedenti, fatta salva la facoltà di assumere da parte di ciascuna impresa lavori eccedenti l' importo di iscrizione per una misura non superiore al venti per cento dell' importo di iscrizione stesso.

8. L' offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell' amministrazione. Tuttavia la responsabilità delle imprese assuntrici delle opere indicate nel comma 4 è limitata a quella derivante dall' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell' impresa capogruppo.

9. Il mandato conferito all' impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l' impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall' appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

11. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ARTICOLO 38

Criteri di selezione

1. Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara.

2. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino

a raggiungere il numero minimo di dieci.

3. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 siano in numero superiore a trenta, le imprese da invitare devono essere pari al trenta per cento dei candidati in possesso dei predetti requisiti e comunque in numero non inferiore a trenta. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare, per metà sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di attuazione che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare e, per la restante metà, tramite sorteggio pubblico tra tutte le rimanenti imprese.

ARTICOLO 39

Criteri di aggiudicazione

1. I lavori pubblici di interesse provinciale di cui alla presente legge sono di norma aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all' articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 fermo restando che ai fini dell' individuazione delle offerte anomale si applicano i criteri di cui all' articolo 40 della presente legge;

b) quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l' appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, al valore tecnico dell' opera ed alle garanzie funzionali e manutentive accessorie che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso le amministrazioni aggiudicatrici, facendone espressa menzione nel bando e nel capitolato d' oneri, possono utilizzare anche solo alcuni dei suddetti elementi in base ai quali effettuare la selezione delle offerte, specificandone l' ordine decrescente di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici.

In ogni caso uno degli elementi da prendere in considerazione è rappresentato dal prezzo, al quale va attribuita una importanza prevalente non inferiore al sessanta per cento del totale.

2. Per i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante

licitazione e procedura negoziata sulla base di un progetto esecutivo si procede di norma con il metodo di cui al comma 1, lettera a). In entrambi i sistemi di affidamento è consentito altresì il ricorso al criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente nei seguenti casi:

a) qualora l' amministrazione, nella deliberazione a contrarre, ritenga motivatamente rilevanti gli elementi diversi dal prezzo;

b) qualora l' amministrazione autorizzi, nella deliberazione a contrarre, la presentazione di varianti progettuali. In tal caso, nel bando di gara e nel capitolato speciale, sono individuati gli ambiti entro i quali sono consentite varianti e le condizioni minime di carattere tecnico ed economico che le stesse devono rispettare.

3. In alternativa al criterio di cui al comma 1, i lavori di importo non superiore a 1.000 milioni di lire possono essere aggiudicati con il sistema di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

4. Per i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto - concorso si procede con il metodo di cui al comma 1, lettera b).

5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dalla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 40

Offerte anomale e turbative di gara

1. L' amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione.

2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l' attivazione della procedura di cui all' articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 41

Verifica dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di iscrizione all' albo nazionale dei costruttori e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché l' insussistenza delle cause di esclusione di cui all' articolo 35 sono verificati ove possibile direttamente dall' amministrazione aggiudicatrice, nei confronti dell' aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto.

2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l' amministrazione aggiudicatrice rilevi l' insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori pubblici o la sussistenza di cause di esclusione, annulla i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Il possesso dei requisiti di cui all' articolo 34 è provato dall' aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all' articolo 28, comma 3.

4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l' amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.

5. L' amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari.

6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti e delle cause di esclusione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 42

Subappalto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte e altre

lavorazioni previste in progetto, anch' esse con il relativo importo, ai fini del subappalto.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per l' intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota parte, stabilita dal regolamento di attuazione, non superiore al cinquanta per cento, diversificata a seconda delle categorie, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.

3. Le imprese, le associazioni o i consorzi sono tenuti ad indicare all' atto dell' offerta i lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

4. Sono automaticamente escluse le offerte di gara che prevedano lavori in subappalto superiori a quanto previsto dal comma 2.

ARTICOLO 43

Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, il capitolato generale, i contratti di appalto di lavori pubblici nonchè le convenzioni di concessione di lavori pubblici, devono prevedere:

a) l' obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell' esecuzione dell' appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l' iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento;

b) l' obbligo dell' appaltatore di rispondere dell' osservanza di quanto previsto dalla lettera

a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell' ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all' acquisizione della

dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. I capitolati di appalto di cui al comma 1 devono altresì prevedere:

a) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, prima della consegna dei lavori; nel caso tale obbligo non venga rispettato, l'ente appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni. In tal caso l'ente appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

b) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso tale obbligo non venga rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

c) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano delle misure della sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ARTICOLO 44

Aggiornamento dei prezzi di progetto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiornano i prezzi di progetto, decorso almeno un anno dalla data del progetto stesso e comunque prima dell' inizio delle procedure di affidamento, senza necessità di sottoporlo di nuovo agli organi competenti all' approvazione, nel caso in cui la stessa sia già intervenuta, qualora non venga superato l' impegno di spesa totale assunto originariamente per l' esecuzione dei lavori.

2. L' aggiornamento viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all' articolo 10, comma 2, lettera d).

ARTICOLO 45

Semplificazione delle procedure

1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l' esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o degli enti ad essa funzionali, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità .

2. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta di competenza provinciale per lavori di diretta competenza della Provincia e degli enti ad essa funzionali, di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture, d' importo inferiore a 1.000 milioni di lire, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 46

Consegna dei lavori

1. La Giunta provinciale in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, dandone notizia nella lettera di invito a presentare l'offerta, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 41 ed ottemperati gli obblighi di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma

1. ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.

ARTICOLO 47

Rinvio alla normativa statale

1. Per la revisione prezzi, il subappalto salvo quanto previsto dall'articolo 42, il cottimo, le prestazioni di garanzie, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatrici, gli acconti, la cessione dei crediti, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

CAPO VII

Concessione di lavori pubblici

ARTICOLO 48

Disciplina applicabile

1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme del presente capo, la vigente normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in tema di concessioni di lavori pubblici si applica alle concessioni di lavori pubblici di cui all' articolo 6 anche qualora il relativo importo sia inferiore al limite di cui all' articolo 3, comma 1.

2. Il concessionario deve espletare le attività oggetto di concessione nel rispetto delle norme della presente legge.

3. L' amministrazione concedente di norma mette a disposizione del concessionario gli immobili necessari alla realizzazione delle opere oggetto di concessione.

4. In pendenza del rapporto di concessione tutte le opere realizzate e comunque esistenti si considerano, agli effetti di legge, opere di pubblico interesse.

Al termine del rapporto di concessione esse, unitamente agli impianti, attrezzature, macchinari, accessori, pertinenze e quant' altro costruito ed installato dal concessionario o dai suoi aventi causa, divengono di proprietà della amministrazione concedente, senza corrispettivo alcuno.

5. Il concessionario di lavori pubblici provvede allo svolgimento delle attività e funzioni concesse nel rispetto delle clausole stabilite dalla convenzione di concessione che deve essere predisposta conformemente allo schema - tipo approvato dalla Giunta provinciale, il quale deve comunque disciplinare, in relazione all' oggetto della concessione:

a) la predisposizione e cura del concessionario delle attività di progettazione;

b) l' acquisizione da parte del concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni;

c) l' acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;

d) le modalità di approvazione delle progettazioni da parte del concedente;

e) le norme per la vigilanza sui lavori ed il collaudo dell' opera;

f) le modalità ed i termini per il pagamento, da parte del concedente, dell' eventuale prezzo della concessione;

g) le modalità e i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, ivi comprese la corresponsione di canoni o la prestazione di adempimenti sostitutivi;

h) le garanzie economico - finanziarie relative alle attività di progettazione, costruzione e gestione;

i) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere;

l) le modalità e i termini di gestione dell' opera realizzata, nonché le modalità di determinazione delle tariffe per la fruizione dell' opera da parte della collettività ;

m) le modalità , i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell' opera al concedente;

- n) le penalità in caso di inadempimento;
- o) le modalità di controllo sulla gestione dell' opera;
- p) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
- q) la disciplina del potere di revoca per pubblico interesse;
- r) il ricorso a collegi arbitrali in caso di controversia.

ARTICOLO 49

Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessione di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all' affidamento delle concessione di lavori pubblici di importo inferiore al limite di cui all' articolo 3, comma 1, nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V della presente legge.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all' affidamento di concessioni di lavori pubblici ai soggetti in possesso di comprovata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale tramite confronto concorrenziale previa pubblicazione di apposito bando volto ad individuare le offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare concessioni di lavori pubblici ad altro ente pubblico senza obbligo di esperire alcuna procedura di gara.

ARTICOLO 50

Appalti del concessionario

1. Il concessionario di lavori pubblici ha in ogni caso l'obbligo di aggiudicare i lavori di realizzazione delle opere concesse conformemente alle disposizioni contenute nella normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.

2. Il concessionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente. L'amministrazione resta comunque estranea a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

CAPO VIII

Varianti

ARTICOLO 51

Varianti progettuali

1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Esse sono consentite qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;

b) per cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni di progettazione.

2. Le varianti sono previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice in contraddittorio con i progettisti e approvate con le modalità di cui ai commi successivi.

3. Le varianti sono approvate dal dirigente del servizio competente per materia nei seguenti casi:

a) qualora siano riferite a lavori non ancora oggetto di contratti stipulati e purchè siano contenute entro l'impegno di spesa totale assunto originariamente per l'esecuzione dei lavori;

b) qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, purchè risultino di entità complessivamente non superiore a sei quinti dell'importo originario del contratto e comunque contenute entro l'impegno di spesa

totale assunto originariamente per l' esecuzione dei lavori.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, le varianti sono approvate dalla Giunta provinciale.

Qualora l' entità delle varianti proposte comporti un supero dell' impegno di spesa totale assunto originariamente per l' esecuzione dei lavori, l' approvazione avviene previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo, nominata in corso d' opera e composta da tre membri, di cui un laureato in giurisprudenza o altro titolo equipollente ed uno in ingegneria o architettura. Per lavori di importo inferiore a 5.000 milioni di lire l' accertamento di cui sopra può essere reso dal collaudatore in corso d' opera.

5. I lavori conseguenti alle varianti di cui al presente articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell' importo originario di contratto all' originario contraente, mediante ordine di servizio e atto di sottomissione. I lavori suppletivi eccedenti tale limite sono affidati mediante distinto contratto, secondo le procedure ordinarie di scelta del contraente.

CAPO IX

Spese in economia

ARTICOLO 52

Spese in economia

1. Per l' esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU può procedersi anche in economia, sia con il sistema del cottimo che dell' amministrazione diretta.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all' economia.

3. La Provincia può inoltre eseguire in economia, qualunque sia l' importo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, delle strade provinciali e di quelle comunali ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 concernente << Assunzione da parte delle Province della manutenzione di strade comunali >> e successive modificazioni, degli edifici provinciali, di quelli destinati allo svolgimento di funzioni o servizi d' istituto

ovvero di quelli ai quali la Provincia è tenuta a provvedere per legge, delle opere idrauliche, nonché dei propri macchinari, della propria attrezzatura e degli impianti di depurazione e relativi collettori principali.

4. Anche per i lavori previsti in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera, unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

5. L' esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo ovvero di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

6. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di forniture autorizzate ai sensi del comma 5 sono ammesse, nel limite del venti per cento dell' impegno di spesa complessivo, compensazioni da parte dei dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali, nonché dei responsabili degli uffici tecnici degli enti diversi dalla Provincia.

7. Ai medesimi soggetti sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipula dell' eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10 milioni di lire il dirigente o il responsabile provvede tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. L' affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all' articolo 53, i casi di impossibilità o per comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti nonché per importi non superiori ai 50 milioni di lire. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione.

9. Nell' esecuzione in economia di opere, lavori o forniture si applicano le disposizioni di cui all' articolo 45.

ARTICOLO 53

Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza nelle

quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l' immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

2. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l' immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di 1.000 milioni di lire, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all' importo di 300 milioni di lire.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale la Giunta provinciale approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.

CAPO X

Attività consultive in materia di lavori pubblici

ARTICOLO 54

Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici di interesse provinciale di cui all' articolo 1, comma 2, è richiesto il parere tecnico - amministrativo ed economico in ordine a:

- a) piani e programmi di spesa o di finanziamento di competenza della Provincia o di enti funzionali della stessa e di importo complessivo superiore a lire 5.000 milioni;
- b) progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;
- c) procedura negoziata;
- d) procedure di affidamento di concessioni;
- e) vertenze sorte con imprenditori in corso d' opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali per somme superiori al venti per cento dell' importo contrattuale;
- f) proposte di risoluzione e rescissione di contratti;
- g) proroghe complessivamente superiori al venti per cento del tempo utile inizialmente stabilito per l' ultimazione di lavori di competenza della Provincia.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici di competenza dei comuni e dei loro enti, aziende, agenzie ed organismi strumentali o funzionali, non è richiesto il parere tecnico - amministrativo ed economico di cui alle lettere c), d), e), f) e g)

del comma 1.

3. E' inoltre richiesto il parere tecnico - amministrativo ed economico in ordine a:

a) classificazione e declassificazione delle strade provinciali;

b) assunzione della manutenzione di strade comunali ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni;

c) derivazione di acque pubbliche;

d) deroghe alle distanze dai corsi d' acqua;

e) controversie derivanti da opposizioni ed osservazioni da parte di enti pubblici o di privati riguardanti la costruzione e l' esercizio di linee elettriche che non si siano potute definire in sede istruttoria o mediante accordo fra le parti interessate;

f) circolari e disposizioni applicative in genere di norme statali o provinciali in materia di lavori pubblici.

4. Il parere tecnico - amministrativo ed economico di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere in materia di lavori pubblici richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 55

Comitato tecnico amministrativo

1. Il comitato tecnico amministrativo è composto da:

a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in via principale nelle materie dei lavori pubblici, protezione civile ed ambiente;

b) due rappresentanti designati dal comitato interprofessionale ordini e collegi della provincia di Trento;

c) un esperto in materie ingegneristiche - architettoniche;

d) un esperto in materie giuridico - amministrative;

e) un esperto in materie economiche.

2. Il dipartimento al quale è preposto il dirigente generale nominato presidente del comitato provvede alle attività di segreteria del comitato stesso.

3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale nomina il presidente

e il vicepresidente, scegliendoli tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a), nonché il segretario e il suo sostituto, individuandoli tra i dipendenti provinciali di livello non inferiore al settimo assegnati al dipartimento di cui al comma 2. La Giunta provinciale provvede altresì a nominare un sostituto per ciascuno dei membri di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e).

4. Ciascun componente del comitato di cui al comma 1, lettera a), dipendente della Provincia, designa un sostituto fra i dirigenti, i capo ufficio e le posizioni organizzative delle strutture sue sottoposte. Tali sostituti non possono assumere la presidenza del comitato.

5. Partecipano ai lavori del comitato i dirigenti delle strutture richiedenti ai sensi del comma 10, nonché i dirigenti competenti per materia, in relazione all' oggetto del parere trattato e secondo le attribuzioni stabilite dalla Giunta provinciale. Detti dirigenti sono tenuti ad esprimere il proprio giudizio sulle proposte di parere di rispettiva competenza. I dirigenti possono delegare le funzioni loro attribuite ad altri funzionari provinciali.

6. Il presidente del comitato designa il relatore, avuto riguardo alle competenze professionali e alle necessità organizzative. Possono assumere le funzioni di relatore al comitato sulla proposta di parere i componenti del comitato di cui al comma 1 ovvero altri funzionari provinciali. Non possono svolgere le funzioni di relatore coloro i quali risultino direttamente coinvolti in ordine all' oggetto della richiesta di parere.

7. Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l' autorizzazione, l' approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l' esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell' organo o del servizio, purchè dotato del potere di esprimerne la volontà, abbia partecipato all' adunanza del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

9. Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza di tutti i componenti di cui al comma 1 o dei loro sostituti regolarmente delegati per iscritto. Hanno diritto di voto esclusivamente i componenti del comitato di cui al comma

1. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Il comitato esercita le proprie funzioni consultive su richiesta:

a) della struttura provinciale competente alla predisposizione del provvedimento finale per il quale è richiesto il parere del comitato;

b) della struttura provinciale competente per materia, negli altri casi in cui la normativa vigente prescriva l' acquisizione del parere di un organo consultivo in materia di lavori pubblici, secondo le attribuzioni stabilite dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento;

c) del Presidente della Giunta provinciale, nei casi in cui ritenga opportuna l' acquisizione di un parere tecnico - amministrativo ed economico in materia di lavori pubblici.

11. Ai componenti fissi del comitato ed a quelli invitati a partecipare ai lavori spetta il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 56

Attribuzioni dei dirigenti e del comitato tecnico amministrativo

1. Il comitato tecnico amministrativo di cui all' articolo 55 esprime parere:

a) nelle ipotesi di cui all' articolo 54, comma 1, lettera a);

b) nelle ipotesi di cui all' articolo 54, comma 1, lettera b) per progetti di importo complessivo superiore a lire 5.000 milioni;

c) nelle ipotesi di cui all' articolo 54, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) per l' esecuzione di opere e lavori pubblici di importo superiore a lire 2.000 milioni;

d) nelle ipotesi di cui all' articolo 54, comma 3, lettere a) e f).

2. I dirigenti delle strutture di cui all' articolo 55, comma 10, esprimono parere:

a) nell' ipotesi di cui all' articolo 54, comma 1, lettera

b) per progetti di importo complessivo non superiore a lire 5.000 milioni e fatti salvi i casi di droga di cui all' articolo 58;

b) nell' ipotesi di cui all' articolo 54, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) per l' esecuzione di opere e lavori pubblici di importo non superiore a lire 2.000 milioni;

c) nelle ipotesi di cui all' articolo 54, comma 3, lettere b) c) e d).

3. I dirigenti possono motivatamente sottoporre richieste di parere di loro competenza al comitato tecnico amministrativo. Il comitato, previo

giudizio di ammissibilità del suo presidente, si esprime in merito a dette richieste.

4. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti, qualunque sia l'importo di progetto raggiunto.

ARTICOLO 57

Espressione dei pareri degli organi consultivi

1. L'espressione del parere del comitato tecnico amministrativo avviene sulla base di un'istruttoria effettuata dalla struttura provinciale richiedente di cui all'articolo 55, comma 10. Nel caso di richiesta di parere del Presidente della Giunta provinciale, il presidente del comitato tecnico amministrativo affida l'istruttoria ad una o più strutture provinciali competenti in materia.

2. I termini per l'istruttoria e per l'espressione del parere da parte degli organi consultivi sono determinati dalla Giunta provinciale.

2. I progetti da sottoporre all'esame del competente organo consultivo devono essere corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, salve le ipotesi di cui all'articolo 55, comma 8.

4. Non sono ammessi al parere di cui al presente capo i progetti di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti nelle loro previsioni di destinazione, salvo nei casi in cui sia applicabile quanto disposto all'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente << Ordinamento urbanistico e tutela del territorio >>.

5. Il parere tecnico - amministrativo ed economico degli organi consultivi verte:

a) nel caso di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), sulla verifica della compatibilità intersettoriale dei piani, programmi e progetti sotto i profili tecnico, economico, logistico ed organizzativo, nonché sulla valutazione dell'ottimale utilizzo delle risorse;

b) nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), sull'esame degli elaborati tecnici, con carattere di verifica generale di massima relativamente ai seguenti aspetti: programmazione di sviluppo, strumenti urbanistici, pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., normativa sui lavori pubblici, normativa tecnica di settore,

modalità di affidamento dei lavori, rispondenza dell' elaborato alle finalità dell' intervento, completezza degli elaborati tecnici, clausole contrattuali più significative, principali elementi di costo, ovvero costi parametrici, piano finanziario ed organizzativo di gestione;

c) nei casi previsti dall' articolo 54, comma 1, lettera c), sulla verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità circa l' adozione delle procedure, oltre a quanto stabilito alle lettere seguenti;

d) nell' ipotesi di ricorso alla procedura negoziata diretta, qualora l' onere sia a carico totale o parziale della Provincia, sulla convenienza economica dell' offerta;

e) per l' ipotesi di ricorso alle procedure di scelta del contraente con il criterio di cui all' articolo 39, comma 1, lettera b), sulla completezza e congruità degli elementi e dei criteri di selezione dei candidati e di valutazione delle offerte, posti a base della gara;

f) nei casi previsti dall' articolo 54, comma 1, lettera d), sulla verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità circa l' adozione delle procedure, nonché sulla completezza e congruità degli elementi e dei criteri di selezione dei candidati e di valutazione delle offerte posti a base della gara, con principale rilievo a quelli inerenti il profilo gestionale.

6. Le modalità di funzionamento e di espressione del parere degli organi consultivi sono stabilite dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.

ARTICOLO 58

Deroghe alla richiesta di parere

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui al presente capo in ordine a:

a) progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire di competenza delle amministrazioni, qualora siano provviste di un ufficio tecnico il cui responsabile risulti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e relativa abilitazione all' esercizio della professione;

b) progetti di importo inferiore a 300 milioni di lire;

c) varianti progettuali previste dall' articolo 51, comma 3;

- d) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purchè l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;
 - e) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
 - f) variazioni relativa a progetti non sottoposti originariamente al parere degli organi consultivi di cui al presente capo, semprechè i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell' opera;
 - g) opere, lavori e forniture di cui all' articolo 52, comma 3;
 - h) aggiornamento dei prezzi di progetto.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), le valutazioni di cui all' articolo 57, comma 5, lettera b), devono essere rese rispettivamente dal dirigente provinciale di merito e dal responsabile dell' ufficio tecnico.

CAPO XI

Modificazioni di leggi provinciali

ARTICOLO 59

Modifica dell' allegato C, scheda n. 34, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: << Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento >>

1. Il secondo comma del n. 34 - Servizio lavori pubblici degli enti locali - dell' allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è sostituito dal seguente comma:

<< Svolge attività di assistenza e consulenza a favore degli enti locali in ordine alle procedure amministrative in materia di lavori pubblici e alle procedure di affidamento per le finalità di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 >>.

ARTICOLO 60

Modifica dell' articolo 4 della legge provinciale
19 febbraio 1993, n. 6 concernente: << Norme
sulla espropriazione per pubblica utilità >>

1. Il comma 1 dell' articolo 4 della legge provinciale
19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal
seguente comma:

<< 1. La domanda diretta a promuovere il procedimento
espropriativo è depositata nella segreteria del
comune nel cui territorio sono compresi gli immobili
da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'
opera o dal progetto definitivo dell' opera approvato
ai sensi dell' articolo 16, comma 4, del provvedimento
legislativo recante " Norme in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti", ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo
all' intervento da realizzare, dal provvedimento
contenente l' assunzione dell' impegno di spesa previsto
per l' espropriazione e dal piano finanziario per l' esecuzione
dell' opera. L' ulteriore documentazione necessaria
da allegare alla domanda è determinata dalla
Giunta provinciale >>.

ARTICOLO 61

Modifica dell' articolo 5 della legge provinciale
15 dicembre 1980, n. 35 concernente:

<< Determinazione delle quote di aggiunta di
famiglia e disposizioni varie in materia di
personale >>

1. Il quinto comma dell' articolo 5 della legge
provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 è sostituito
dal seguente comma:

<< La Giunta provinciale stipula polizze assicurative
per il personale addetto alle attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione
o esecuzione di lavori pubblici contro i
rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro
qualsiasi rischio connesso alle predette mansioni,
ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da

azioni giudiziarie promosse da terzi >>.

ARTICOLO 62

Modifica dell' articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente: << Norme per l' esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale >>

1. Al quarto comma dell' articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, così come sostituito dall' articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole: << nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati che importino una spesa non superiore a due miliardi >>.

ARTICOLO 63

Modifica dell' articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente: << Ordinamento urbanistico e tutela del territorio >>

1. I commi 1 e 2 dell' articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

<< 1. Le abitazioni costruite su aree cedute ai sensi del comma 2 dell' articolo 74 ovvero cedute ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e che abbiano usufruito o meno dei benefici finanziari previsti dalle vigenti o pregresse disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa, sono soggette alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia abitativa.

2. Alle altre abitazioni costruite su aree utilizzate

ai sensi del comma 4 dell' articolo 74, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell' articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 >>.

CAPO XII

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

ARTICOLO 64

Rinvio e disciplina transitoria

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di lavori pubblici.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa legge.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno vigenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, fermo restando che lo stesso regolamento determina la disciplina transitoria di raccordo tra le disposizioni della presente legge e la normativa previgente.

ARTICOLO 65

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

b) gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis e 51 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

c) l' articolo 12 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

d) gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

e) l' articolo 22 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

f) l' articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

g) l' articolo 43 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

h) l' articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell' articolo

64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
OMISSIS

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 66

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per l'attuazione dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della Provincia di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge provinciale 13 aprile 1981, n° 6 recante: << Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento >> (capitolo 12460).

2. Per gli incarichi di progettazione, concorsi di idee, direzione lavori e collaudi a carico della Provincia, di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 51, comma 4, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) >> sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 32 e 55 si fa fronte con la cessazione degli oneri, valutati in almeno pari misura, derivanti dalle disposizioni abrogate con l'articolo 65.

4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale << Oneri non ripartibili >>, programma << progetti intersettoriali >>, area di intervento << Interventi del programma di Giunta >> del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 67

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

in diminuzione

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art° 24)

- art. 002 - Nuove leggi - Interventi del programma di Giunta (spese correnti)

cod. mecc. 1119021232

competenza 1993 0 cassa 1993 0 1994 - 15 1995 - 15

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

in aumento

Cap. 12450 - Spese per il personale assegnato al servizio statistica (legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 e successive modificazioni)

cod. mecc. 1112110101

competenza 1993 0 cassa 1993 0 1994 + 15 1995 + 15

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all' articolo 66, comma 4, sono portate in diminuzione delle << Spese per leggi in programma >> nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al medesimo comma 4 ed in aumento delle << Spese per leggi operanti >> in quelli dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.